

DELIBERA N. 198/2022/CRL/UD del 08/09/2022
C. M. LA Qxxx SRL / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/452413/2021)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 08/09/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di C. M. LA Qxxx SRL del 31/08/2021 acquisita con protocollo n. 0347262 del 31/08/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

La società istante, a mezzo presentazione di istanza di definizione del 31.08.2021 contraddistinta dal numero 452413/2021, contestava la mancata lavorazione del recesso da parte del Gestore delle utenze di telefonia n. 07xx.1xxxxxxx, 0xx.1xxxxxxx, 07xx.6xxxxx e 07xx.6xxxxxxx. Ed invero, l’utente assumeva di aver inviato regolare disdetta per tutte le linee di telefonia fissa a mezzo PEC del 16.12.2020 e di aver, tuttavia, continuato a ricevere fatture TIM successivamente al recesso. Per tali motivi, richiedeva lo storno delle fatture illegittimamente emesse dall’Operatore, oltre al pagamento di un “indennizzo per l'uso improprio del contratto di telefonia fissa” quantificato in euro 600,00.

2. La posizione dell’operatore

Preliminarmente, in punto di rito, l’Operatore costituitosi a mezzo memoria difensiva di parte del 15.10.2021, eccepiva l’incompetenza territoriale dell’intestato Corecom Lazio, essendo le utenze in parola tutte localizzate presso la sede operativa del Centro Medico La Quintana nella città di Foligno (PG). Nel caso di specie, dunque, trattandosi di utenze fisse, tutte localizzate nella medesima regione (Umbria) la TIM richiedeva, al fine di procedere alla corretta individuazione del Corecom territorialmente competente, l’applicazione di quanto previsto ex art. 3, comma 3 Regolamento Allegato A alla delibera n.353/19/CONS. Poste tali premesse procedurali, il Gestore domandava, in via preliminare che il Corecom adito, accertasse la propria incompetenza per territorio, dichiarando inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento. Nel merito della controversia, la TIM deduceva di aver tempestivamente cessato tutte le linee oggetto di recesso, entro i termini di cui alle condizioni generali di contratto, essendosi di fatto il Gestore limitato ad addebitare legittimamente, oltre ai canoni maturati sino al recesso, anche il saldo delle rateizzazioni attive sulle utenze ed ancora in corso alla data della cessazione. Concludeva pertanto dichiarando che i conti telefonici emessi ed in questa sede contestati dall’istante sono, pertanto, legittimi e, come tali, integralmente dovuti.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla società istante non possono essere accolte, come di seguito meglio precisato. In punto di rito, infatti, risulta meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale ex art. 3, comma 3 Regolamento All. A DEL n.353/19/CONS, sollevata dal Gestore ed in forza del quale "Per determinare il Corecom territorialmente competente per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa a uso dell'utente"; ed invero, come emerso in sede istruttoria, nel caso di specie, le linee fisse oggetto di contestazione (07xx.1xxxxxxx, n.07xx.1xxxxxxx, n.07xx.6xxxxxx e n. 07xx.6xxxx) sono localizzate nella medesima regione (Umbria) essendo tutte le utenze in parole utilizzate dalla società presso la sede operativa del Centro Medico La Quintana, sito nella città di Foligno (PG), in Via Giovanni Polanga, 3. Tale circostanza si evince non solo dal numero di "prefisso", bensì anche documentalmente dalla stessa carta intestata sulla quale è stata redatta la PEC di disdetta da parte dell'istante. A tal fine, nella determinazione delle competenze territoriali del Corecom, neppure vale rilevare, come ha fatto l'utente, che la sede legale della società istante sia Roma, in quanto "si ha riguardo al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla residenza o sede legale dell'utente" solo per utenze diverse da quelle in parola, ovvero: "in caso di controversie relative a utenze ubicate in regioni diverse" (cfr. art. 3, comma 3 All. A DEL n.353/19/CONS cit.). Poste tali incontestate premesse in fatto (utenze di linea fissa tutte ubicate ed utilizzate dall'istante nella provincia di Perugia), la competenza territoriale per l'espletamento della conciliazione e, laddove conclusa con esito negativo, del relativo procedimento di definizione, è quella del Corecom Umbria. Pertanto, per i citati motivi procedurali, non potendo neppure ritenersi validamente espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, la domanda risulta viepiù improcedibile.

DELIBERA

Articolo 1

1. In punto di rito, in applicazione di quanto previsto ex art. 3, comma 3 Regolamento Allegato A alla delibera n. 353/19/CONS, si dichiara improcedibile l'istanza promossa dal C. M. Lxx Qxxxx stante l'incompetenza del Corecom Lazio adito.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.



Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to